

Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di apertura della procedura di concordato minore - articolo 78, decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e ss. modifiche Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza)

Il giudice

nel procedimento concorsuale di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante concordato minore iscritto al n. 160-1 del ruolo generale procedimento unitario dell'anno 2024, ha emesso il seguente

d e c r e t o

visto il ricorso depositato in data 14 novembre 2024 dal sig. CHIAPPONI LUCA (C.F. CHP LCU 70S16 F463T), nato il /11/1970 a Montecchio Emilia e residente in San Polo d'Enza (RE), via Togliatti n. 1/1 con l'ausilio dell'Avv. Daniele Restori del Foro di Parma e della dott.ssa Noemi Cosseddu nominata gestore della Crisi;

letta la relazione particolareggiata dell'Occ e le successive integrazioni richieste;

considerato che - a seguito della richiesta di chiarimenti da parte del Tribunale- il ricorrente ha precisato che la domanda di concordato minore è proposta ai sensi dell'art. 74 comma 1, ccii ed è quindi da intendersi in continuità volendo, lo stesso, proseguire l'attività professionale;

ritenuto, pertanto, che l'apporto di finanza esterna si aggiunge alla continuità aziendale e non assume valenza caratterizzante della procedura per cui non occorre verificare la sussistenza del requisito di cui all'art.74 comma II CCII;

ritenuto che risultano prodotti i documenti prescritti dagli artt. 75 e 76 CCII;

tenuto conto che, alla luce della documentazione in atti e dalle risultanze della relazione particolareggiata dell'Occ si è in presenza di un soggetto sovraindebitato, secondo la definizione dell'art. 2 comma 1, lett. c) del CCII in quanto



lavoratore esercente attività professionale come consulente nel campo del marketing e della comunicazione aziendale;

rilevato che non ricorrono, allo stato, le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII;

ritenuto che il ricorrente non risulta essere già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

rilevato che l'art.81 CCII prevede che il compenso dell'occ venga liquidato dal giudice terminata l'esecuzione e tenendo conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore;

riservata ogni ulteriore e più compiuta valutazione in ordine agli atti predetti ed alla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dai menzionati articoli all'esito delle operazioni di voto;

visto l'art. 78 CCII;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di concordato minore a carico di CHIAPPONI LUCA (C.F. CHP LCU 70S16 F463T), nato il 16/11/1970 a Montecchio Emilia e residente in San Polo d'Enza (RE), via Togliatti n. 1/1;

II. ordina la comunicazione a cura del commissario giudiziale della proposta di concordato minore e del presente decreto a tutti i creditori;

III. dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale a cura della cancelleria;

IV. assegna ai creditori termine di giorni 30 dalla comunicazione sub II entro il quale devono fare pervenire al gestore della crisi, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1-ter decreto legislativo n.



82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

V. dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

VII. nomina quale commissario giudiziale la dott.ssa Noemi Cosseddu

Si comunichi a parte ricorrente, all'occ ora commissario giudiziale dott.ssa Noemi Cosseddu

Reggio Emilia, 9 gennaio 2025

il giudice

Simona Boiardi

